

Punto 5 all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea Ordinaria del 29 e 30 aprile 2016

Proposte di modifica al Regolamento Assembleare. Delibere
inerenti e conseguenti

Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. sul punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/98 (e successive modificazioni)

Proposte di modifica al Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Soci,

in conseguenza delle modifiche statutarie – in adeguamento alle disposizioni anche regolamentari connesse alla riforma delle banche popolari (D.L. n. 3/2015, convertito con Legge n. 33/2015) – approvate dal Consiglio di Gestione nella seduta del 6 agosto 2015, si rende necessario procedere al conseguente adeguamento del testo del Regolamento Assembleare, modificando l'articolo 4, comma 1 (indicando in dieci il numero massimo di deleghe attribuibili in sede assembleare a un singolo socio, così come previsto dall'articolo 13 dello Statuto sociale).

Con l'occasione, inoltre, il Consiglio di Gestione sottopone all'approvazione dell'Assemblea un'ulteriore modifica al testo del Regolamento Assembleare.

Con riferimento alla delega che il Socio della Banca può rilasciare ad altro Socio ai fini di farsi rappresentare in sede assembleare, l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento Assembleare prevede, che "(...) la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Funzionario presso le Sedi e le Filiali della Banca (...)"; poiché la figura del "Funzionario" sopra richiamata non trova oggi espresso riscontro nel contratto collettivo nazionale di settore, si propone di sostituire tale dizione con il riferimento a personale dipendente autorizzato all'attività di autentica.

Si riporta pertanto, di seguito, il testo delle modifiche proposte:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 4, commi 1 e 2	Articolo 4, commi 1 e 2
1. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può rappresentare per delega, ai sensi di Statuto, solo altri cinque Soci e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.	1. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può rappresentare per delega, ai sensi di Statuto, solo altri cinque dieci Soci e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.
2. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco (Art. 2372 C.C.) e la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Funzionario presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'Intermediario che rilascia la Comunicazione per il diritto di intervento all'Assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF, ovvero da un Pubblico Ufficiale.	2. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco (Art. 2372 C.C.) e la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Funzionario personale dipendente legittimato ad autenticare la delega presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'Intermediario che rilascia la Comunicazione per il diritto di intervento all'Assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF, ovvero da un Pubblico Ufficiale.

Signori Soci,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Gestione Vi propone di assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano:

- udita e approvata la Relazione del Consiglio di Gestione,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche all’articolo 4, commi 1 e 2, del Regolamento Assembleare, nel testo proposto dal Consiglio di Gestione;
2. di delegare al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per dare esecuzione alla suddetta delibera e per apportare al deliberato assembleare tutte le modifiche e integrazioni eventualmente richieste dall’Autorità Giudiziaria o dall’Organo di Vigilanza”.

Milano, 10 marzo 2016

Il Consiglio di Gestione